

Per progettare

Legislazione nazionale e regionale di riferimento: principali norme relative all'uso ed alla tutela delle risorse idriche.

REGIO DECRETO N. 1775/1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”

Introduce il concetto di pubblicità delle acque. Le acque definite pubbliche (superficiali e sotterranee) in base all'intervento della pubblica amministrazione, sono inserite in appositi elenchi. Possono derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che posseggono un titolo legittimo (riconoscimento) e coloro che ottengono regolare concessione.

Le derivazioni sono distinte in piccole e grandi. Il R.D. modificato dal D. Lgs. 275/1993 le distingue secondo i seguenti limiti:

- per prod. di forza motrice: potenza nom. media annua kW 3000;
- per acqua potabile 100 l/s;
- per irrigazione 1000 l/s;
- per bonificazione per colmata 5000 l/s;
- per usi industriali ... 100 l/s;
- per uso ittiogenico 100 l/s;
- per ... uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia 100 l/s

Nell' Art. 21 del R.D., come modificato dai D.Lgs. 275/93, 152/99, 258/00 e dalla L. 36/94, è stabilito che tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni non può eccedere i 30 anni ovvero 40 per uso irriguo. Questa disposizione si applica anche alle concessioni di derivazione già rilasciate. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni 15 e possono essere condizionate all'attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua.

Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili. Il Regio decreto prevede speciali disposizioni per le acque sotterranee.

Per la captazione delle acque sotterranee è necessario, nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, chiedere l'autorizzazione alla ricerca e, successivamente al rinvenimento dell'acqua, la concessione alla derivazione. Il REGIO DECRETO N. 2174/1934 e successivi decreti ministeriali definisce i territori comunali soggetti a tutela della Pubblica Amministrazione di cui al punto precedente. Con il D.LGS. 258/2000 tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela della Pubblica amministrazione.

L'art. 93 del RD 1775/1933 sancisce la libertà, per il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione e per l'uso domestico, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purchè osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame. Tutte le norme successive ribadiscono la libertà del pozzo ad uso domestico.

LEGGE N. 464 DEL 04/08/1984 “Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio Geologico Nazionale di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo”

Definisce l’obbligo di informare il Servizio Geologico Nazionale della esecuzione di “... indagini a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, al di sotto di 30 m dal p.c.” comunicando la localizzazione delle indagini, la stratigrafia dei terreni ecc.

DECRETO MINISTERIALE 11/3/88 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce ...” Punto: l’emungimenti da falde idriche.

Si applica alle opere ed agli interventi riguardanti l’estrazione di acqua dal sottosuolo. Nel progetto delle opere di emungimento si deve accertare che queste siano compatibili con le caratteristiche dell’acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall’emungimento. Il progetto deve stabilire anche i mezzi e le modalità di estrazione, in modo da evitare che con l’acqua venga anche estratto il terreno o la sua frazione più fina.

D.P.R N. 236/88 “Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ... esercizio delle funzioni delegate in materia di acque”

Abrogato in parte dal D. Lgs. 152/99 (parte relativa alle aree di salvaguardia delle opere di captazione ad uso potabile) è rimasto in vigore fino al 31/12/2003 per quanto riguarda i limiti di concentrazione delle sostanze nelle acque potabili, dopodiché è stato sostituito dalla L.31/2000.

D.G.R n. 1907/89 “Direttive agli Uffici del Genio Civile per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di acque” D.G.R n. 1742/93 “Integrazioni direttive agli Uffici del G. C. ...”

Le suddette delibere regionali fissano delle regole per gli ex Uffici del Genio Civile al fine di rendere quanto più omogenee le procedure amministrative per l’autorizzazione alla ricerca e la concessione alla derivazione. (facsimile della domanda, contenuti del progetto dell’opera, elaborati cartografici...).

LEGGE N. 183/89 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”

Questa legge ha, tra gli altri, lo scopo di assicurare il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare i suddetti scopi curano in particolare:

h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee ... mediante opere di depurazione ... ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura

i) la razionale utilizzazione delle risorse superficiali e profonde con una efficiente rete idraulica, irrigua e idrica garantendo che l’insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi.

Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l’Autorità di Bacino.

L’intero territorio nazionale è ripartito in bacini idrografici classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale. Le Regioni provvedono alla delimitazione dei bacini di propria competenza.

Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla difesa del suolo, alla corretta utilizzazione delle acque ...

DECRETO LGS N. 275/93 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”

L'Art. 10 prevede che tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorchè non utilizzati, siano denunciati dai proprietari o utilizzatori alla Regione ... nonché alla Provincia competente per territorio.

Questo decreto stabilisce inoltre che le domande di concessione alla derivazione delle acque siano inoltrate alle Autorità di Bacino che nel termine max di 40 gg. comunicano il proprio parere in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico (silenzio assenso).

LEGGE N. 36/94 “Disposizioni in materia di risorse idriche”

Istituisce la pubblicità di tutte le acque: “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. L'attuazione di questo principio avviene con il DPR n. 238/1999 “Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. n. 36/94 in materia di risorse idriche” che all'art. 1 recita: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne. Questa disposizione non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne. La raccolta delle acque in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione. In seguito alla pubblicità di tutte le acque può essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale.

La libertà dell'uso domestico è ribadita dall'art. 28, con l'aggiunta di un concetto importante: “L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici come definiti all'articolo 93 del RD n. 1775/33, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purchè non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico”

La legge 36/94 stabilisce che l'Autorità di Bacino competente definisca ed aggiorni periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi. Definisce inoltre concetti di risparmio della risorsa idrica attraverso il risanamento delle reti, l'installazione di contatori in ogni singola unità abitativa, la diffusione di metodi e apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo, il riutilizzo delle acque reflue.

Infine definisce l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato (approvvigionamento potabile, distribuzione delle acque, fognatura, depurazione) gestito da un unico soggetto. La regione con L.R. 81/95 individua sei ambiti territoriali ottimali a livello toscano per ciascuno dei quali è istituita una Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (Aato n. 1 Toscana Nord, Aato n. 2 Basso Valdarno, Aato n. 3 Medio Valdarno, Aato n. 4 Alto Valdarno, Aato n. 5 Toscana Costa, Aato n. 6 Ombrone).

DECRETO LGS. 152/99 e successive integrazioni “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”

Il presente decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee attraverso la redazione del Piano di Tutela della Acque, che costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell’art. 17 della L. 183/89.

Le Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le Province e le ATO, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31/12/2003, le Regioni, sentite le Province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti Autorità di bacino.

Il concetto importante introdotto dal decreto è la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi.

A questo scopo è trattata la disciplina degli scarichi e sono definite le aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento e salvaguardia degli usi sostenibili.

Queste aree sono:

le aree di salvaguardia delle captazioni potabili che, su proposta delle autorità d’ambito, sono individuate dalla Regione per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse.

Le aree di salvaguardia sono distinte in zona di tutela assoluta, zona di rispetto, e, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, zona di protezione. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l’uso umano, individuano e disciplinano, all’interno delle zone di protezione, anche le seguenti aree: aree di ricarica della falda; emergenze naturali ed artificiali della falda; zone di riserva.

Aree sensibili

Aree vulnerabili da nitrati di origine agricola.

La Regione con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 170 del 08/10/03 ha definito le prime aree sensibili e vulnerabili da nitrati di origine agricola nel bacino Toscana Costa (padule di Bolgheri e relativo bacino drenante, zona costiera tra Rosignano M.mo e Castagneto Carducci).

Aree vulnerabili da fitofarmaci

La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico come definito dall’Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della L.36/94, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

Il decreto definisce inoltre che il provvedimento di concessione alla derivazione delle acque è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale, tenuto conto delle possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che ciò risulti economicamente sostenibile. Analogamente, nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessità di assicurare l’equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell’acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant’altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

Il decreto inoltre ribadisce i concetti di risparmio e riutilizzo acque reflue espressi già dalla L. n. 36/94: eliminazione degli sprechi e riduzione dei consumi, riduzione perdite di rete, realizzazione di reti duali, utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili.

La D.G.R n. 463/01 “Disposizioni circa l’adozione di procedure tecnico-amministrative semplificate per il rilascio di concessioni di derivazione di acque pubbliche”

Introduce delle semplificazioni nelle procedure alla luce delle innovazioni portate dal D.Lgs.152/99. Nella delibera regionale è riportato che “La presentazione, entro il termine del 30 giugno 2001, di denuncia di pozzi, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 275/93 ... equivale alla presentazione della relativa istanza volta ad ottenere il rilascio di concessione preferenziale di cui all’art. 4 del RD n. 1775/33”; stabilisce che l’istanza volta al rilascio delle nuove concessioni, qualora presuppongano altresì la preventiva ricerca di acque sotterranee, assorba la fase inerente la ricerca stessa; stabilisce che gli Uf. del G.C. competenti, ai fini dell’istruttoria per il rilascio della concessione preferenziale si attengano all’art. 22 del D. Lgs. 152/99 affinché sia garantito il minimo deflusso vitale nei corpi idrici.

DGRT. n. 225/2003 “Acquisizione del quadro conoscitivo relativo alla qualità delle acque superficiali e a specifica destinazione, ai sensi del D. Lgs. 152/99 e successive modificazioni.

Attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 101/2003 (Direttive all’Arpat per l’attività negli anni 2003-04-05).

Nella delibera sono approvati i criteri di individuazione e l’elenco dei corpi idrici significativi superficiali e sotterranei ed il piano di rilevamento dello stato di qualità delle acque superficiali, sotterranee ed a specifica destinazione da attuarsi attraverso misure qualitative e quantitative su reti di monitoraggio opportunamente definite. L’attuazione del piano di monitoraggio è affidata all’Arpat.

NORMATIVA RIGUARDANTE IL DECENTRAMENTO DELLE COMPETENZE DPR N. 616/1977 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. n. 382/75” Titolo V, Capo IV, art. 90.

Trasferisce alle Regioni “Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche ... in particolare le funzioni concernenti: la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo (istruttorie eseguite dagli uffici del Genio Civile). Sono riservate allo Stato: la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all’istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni (istruttorie eseguita dal Prov. OO. PP.)

DECRETO LEGISLATIVO N. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali ...” Titolo III, Capo IV Risorse idriche e dif. del suolo, art. 89

Conferisce alle regioni e agli enti locali ... le funzioni relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall’art. 29 c. 3.

Lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico.

LEGGE REGIONALE n. 91/1998 “Norme per la difesa del suolo”

Trasferimento di competenze alle Province. Competenze riservate alla Regione: Sono riservate alla Regione ... il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell’economia idrica in attuazione della L. 36/94, nonché la determinazione del canone di concessione per l’utilizzo del demanio idrico e l’introito dei relativi proventi. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo.

LEGGE REGIONALE n. 1/2001 Modifiche all'articolo 14 della LR 91/98

Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio stesso e l'introito dei relativi proventi. Le Province destinano le risorse introitate a seguito delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico al finanziamento dell'organizzazione dei servizi e degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino, sentiti gli altri enti locali interessati.

Enti ed agenzie competenti in materia di emungimenti e relative competenze

La complessa evoluzione legislativa statale e regionale all'origine della quale vi è il R.D. n. 1775/1933, ha visto le sue tappe salienti, in primo luogo nella delega alle Regioni ai sensi dell'art.90 del D.P.R. n. 616/1977 (in attuazione della legge n. 382/1975) delle funzioni relative, tra l'altro, alla disciplina ed utilizzazione delle risorse idriche; successivamente nella attribuzione alle Province ed ai Comuni ed agli altri Enti locali ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 59/1997, di "tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale"; poi nel conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni ed agli Enti locali in materia, tra l'altro, di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale ed alimentazione ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997 n. 143, funzioni attribuite infine alle Province ed alle Comunità Montane ai sensi dell'art. 1 della Legge Reg. Toscana n. 9/1998.

E' da rilevare che tale conferimento appare caratterizzato dalla permanenza delle acque sotterranee e superficiali al Demanio dello Stato (art. 1 D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238 di approvazione del regolamento di attuazione della Legge n. 36/1994), e dal trasferimento alle Regioni dagli Enti locali delle funzioni relative dalla gestione del Demanio Idrico ed alla determinazione dei canoni di concessione e al loro incasso ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, funzioni, come sopra detto, poi trasferite alle Province ai sensi della legge regionale n. 9/1998, in tal senso modificata dalla Legge Regionale n. 1/2001.

La prima questione che si pone è quella relativa alla ammissibilità, in linea di principio, di difformità nelle diverse discipline della gestione del Demanio Idrico da parte delle Province, e dalla legittimità di tali difformità tanto dei procedimenti quanto delle discipline sostanziali che le Province stanno emanando.

A tale proposito si può osservare che linee guida del trasferimento di funzioni, sono individuabili nell'art. 4 della Legge n. 59/1997 alla quale deve essere attribuito l'inizio del procedimento di devoluzione delle funzioni degli Enti locali tuttora in corso, e che limitano il trasferimento da parte delle Regioni alle Province e ai Comuni ed in genere agli altri Enti locali, di "tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale". E' vero che tale trasferimento è avvenuto prima ancora che per disposizione regionale, per disposizione del D.Lgs. n. 143/1997, ma sta di fatto che l'attuazione dell'art. 4 della Legge n. 59/1997 implica necessariamente la valorizzazione dell'autonomia degli Enti locali ed in questo caso delle Province come Enti che il legislatore regionale presume essere in grado di adeguare la disciplina dell'esercizio delle funzioni trasferite, alle peculiarità sociali e territoriali del comprensorio di loro appartenenza, in attuazione del "principio di autonomia organizzativa regolamentare e di responsabilità degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti" (così art. 4 cit. comma 3 lett. L della Legge n. 59/1997).

Ne consegue che eventuali difformità nella disciplina delle concessioni per l'autorizzazione delle risorse idriche, appaiono scontate, dato il decentramento e localizzazione di tale disciplina.

Non risulta che la Regione Toscana abbia emanato provvedimenti indicativi di principi generali nella attuazione del decentramento, ne consegue che le diverse discipline provinciali dovranno essere valutate non confrontandole una con l'altra, ma confrontando singolarmente ognuna di esse con i principi che presiedono all'uso delle risorse idriche ed in particolare con l'art. 93 per quanto concerne la utilizzazione dell'acqua per gli usi domestici, così come confermato dall'art. 28 della legge n. 36/1994 (comma 5) che, richiamando l'art. 93 del Testo Unico del 1933, precisa altresì che tale disciplina è confermata e deve essere tuttora attuata "purché (l'utilizzazione) non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'art. 3".

Comuni

Da un lato estremamente cautelativo nei riguardi delle risorse geologiche del territorio (protezione naturale delle falde idriche e loro stato quali quantitativo) la realizzazione di un pozzo può essere vista quale opera di trasformazione urbanistica che incide sulle risorse essenziali del territorio, ai sensi della L. 10/1977 e L.R. 52/1999. Molti Comuni, su questi presupposti e pur riconoscendo per la realizzazione del pozzo la procedura semplificata della D.I.A. o comunque della semplice autorizzazione, hanno previsto per l'intervento edilizio del pozzo una disciplina specifica all'interno del Regolamento Edilizio Comunale.

E' importante notare che la competenza comunale sull'opera pozzo, in quanto trasformazione permanente del territorio, è indipendente dal regime dei prelievi idrici attuati e può essere applicata, preventivamente, anche ai pozzi di uso domestico ex art. 93 del T.U. 1775/1933, trascurati, invece, sotto il profilo quantitativo dagli istituti normativi in materia di concessione di acqua pubblica. La competenza, in analogia con altri interventi edilizi, può riguardare specificatamente i requisiti tecnologici propri dell'opera ai fini della Sicurezza, Salubrità e dell'Igiene Pubblica e del Territorio. A seconda delle condizioni di vulnerabilità idrogeologica locale e considerati anche i possibili rischi di inquinamento accidentale della falda per la vicina presenza di centri di pericolo, le indicazioni dei R.E.C. potranno prescrivere, ad esempio:

- impermeabilizzazione superficiale dalle acque vadose e di ruscellamento.
- ricostituzione tramite opportuni tamponi impermeabili degli strati acquicliudi di separazione dei sistemi multifalda.
- accorgimenti tecnici per il controllo piezometrico ed il campionamento dall'esterno di eventuali fasi separate.

Ai fini dello snellimento delle procedure, nei casi dove il Comune si dichiara attraverso il proprio S.U. competente in materia, possono essere gli stessi proponenti a richiedere attraverso i Comuni stessi o gli Sportelli unici laddove istituiti, ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della L.R. 52/1999, pareri preventivi sui lavori edilizi, all'avvio dei procedimenti amministrativi in oggetto.

Come prescritto dall'art. 65 della Legge Regionale 1/03, dal 1/1/2004 decorre il termine da cui ha avuto inizio da parte dei Comuni, l'esercizio delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico.

In attuazione al nuovo Regolamento Forestale della Toscana n.48/R del 8/8/2003, sono state trasferite dalle Province ai Comuni, le competenze relative alla trasformazione della destinazione d'uso dei terreni a seguito della realizzazione di manufatti edilizi o opere di movimento terra, che possano alterare la stabilità dei versanti o la regimazione delle acque. In particolare nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, la realizzazione di un pozzo è sottoposta a procedura di autorizzazione (art. 74, punto 4, comma d).

Province

A partire dal 10 agosto 1999 per fare un pozzo ad uso diverso dal domestico occorre richiedere alla Regione Toscana (e per passaggio di competenze dal 01/07/2001 alle Province) l'autorizzazione alla ricerca per la realizzazione di un pozzo, e successivamente la richiesta di concessione di derivazione per l'utilizzo.

Le province assumono pertanto tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica, ed in particolare i seguenti:

- a) rilascio, diniego, controllo, rinnovo e modifica della concessione;
- b) revoca e decadenza della concessione;
- c) sospensione temporanea dell'esercizio della concessione;
- d) presa d'atto della rinuncia alla concessione;
- e) modifica della titolarità della concessione.
- f) verifica degli utilizzi domestici di acque sotterranee e sorgentizie

Ogni Provincia può proporre un proprio regolamento che disciplini qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive nonché in casi specifici, l'estrazione e l'utilizzazione da parte del proprietario del fondo di acque sotterranee destinate all'uso domestico.

ARPAT

ARPAT, in quanto struttura agenziale non ha competenze amministrative dirette sul procedimento istruttorio per la realizzazione di pozzi.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b3 della L.R. 66/95, le autorità competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri o atti di consenso, comunque denominati, possono avvalersi dell'ARPAT per lo svolgimento dell'istruttoria tecnica delle domande ed il rilascio di pareri tecnici, sotto ogni aspetto ambientale. Nella prassi si rileva la frequente richiesta da parte dei Comuni, di supporto istruttorio e rilascio di pareri tecnici dell'ARPAT, nell'ambito dei procedimenti di natura edilizia e tra questi la realizzazione del POZZO quando disciplinata dal Regolamento Edilizio Comunale.

L'intervento di ARPAT è oneroso, secondo le tariffe di cui alla Tab. 4 del Tariffario per le prestazioni fornite dall'Agenzia nei confronti di terzi, di cui alla Delib. G.R. del 23/11/1998, n. 1438, così come modificata ed integrata con Delib. G.R. del 11/01/2000, n. 14. Oltre alle verifiche di rito e correnti sulla documentazione tecnica, ARPAT, entra più spesso in merito a problematiche ambientali in senso stretto, legate alla realizzazione del pozzo, e riferibili a:

- **RIFIUTI / SCARICHI:** La problematica e gli impatti dello scarico diretto nel reticolo superficiale del fluido di perforazione possono essere stati in molti casi sottovalutati. Lo scarico, nei casi più notevoli e quando ad esempio contaminato da additivi schiumogeni, dovrebbe essere autorizzato pur trattandosi di cantiere temporaneo ai sensi del Dlgs 152/99. In alternativa, i fluidi dovrebbero essere raccolti in vasca a tenuta per poi essere smaltiti/riutilizzati come rifiuto.

- **IGIENE PUBBLICA e DEL TERRITORIO:** ai fini della preservazione delle condizioni di protezione naturale dei sistemi acquiferi di profondità è necessario che il POZZO, in quanto opera di trasformazione territoriale, e quindi indipendentemente dall'emungimento e del tipo di concessione, sia realizzato con tutti i requisiti e gli accorgimenti tecnici del caso. Oltre alla impermeabilizzazione e separazione dal sistema delle acque superficiali, vadose e di ruscellamento, può essere richiesta la separazione anche di livelli acquiferi profondi riferibili a sistemi MULTIFALDA. Da notare che mancando, ad oggi, una identificazione e definizione condivisa di tali sistemi idrici sul territorio l'applicazione della prescrizione può dar luogo a contenziosi.

- **AREE DI SALVAGUARDIA:** Relativamente alla zona di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile, che resta individuata, in assenza di studi di dettaglio nel raggio di 200 m, può essere richiesta la verifica:

- per tutte le captazioni, ai fini del disposto di cui alla lettera g, comma 5, dell'art. 21 del Dlgs 152/99 dell'esistenza di captazioni ad uso idropotabile;

- per le captazioni ad uso idropotabile delle condizioni in generale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 21 del Dlgs 152/99.

Autorità di Bacino

I principali compiti assegnati alle autorità di bacino, in materia di risorsa idrica, dalle normative vigenti nazionali sono:

definizione ed aggiornamento del bilancio idrico (L. n. 36/1994 e D.lgs. n. 152/1999);

parere sulle domande di concessione idrica relative sia alle piccole che alle grandi derivazioni (R.D. n. 1775/1993 così come modificato da D.Lgs. n. 275/1993);

individuazione degli obiettivi, relativamente alla protezione degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, e le priorità degli interventi, cui i piani di tutela delle acque devono attenersi (D.Lgs. n. 152/1999).

Bilancio idrico e Deflusso Minimo Vitale (DMV): Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione (a livello di bacino idrografico) degli interventi curano in particolare la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi nonché la pulizia delle acque (Art. 3 L. 183/1989)

All'Autorità di bacino compete la definizione e l'aggiornamento periodico del bilancio idrico del bacino (art. 3 c. 1, L. n. 36/1994), (art. 22, c. 2, D.lgs. n. 152/1999).

Il bilancio globale idrico, preordinato alla definizione dei trasferimenti d'acqua, è effettuato sulla base delle informazioni contenute nei singoli bilanci idrici determinati dalle competenti Autorità di bacino (D.P.C.M. 4-3-1996 - criteri ed indirizzi per la programmazione dei trasferimenti d'acqua per il consumo umano). Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative. (art. 22,c.2, D.Lgs. 152/1999)

Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale (art. 22,c.4, D.Lgs. 152/1999)

Utilizzazioni delle acque pubbliche (derivazioni, attingimenti, prelievi):

Le Autorità di bacino adottano i criteri, cui le regioni devono attenersi per definire gli obblighi di installazione e manutenzione di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione. I risultati delle misurazioni devono essere inoltrati dall'Autorità concedente alla regione ed alle Autorità di bacino competenti, (art. 22, c. 3, D.lgs. n. 152/1999).

Tutte le derivazioni di acqua comunque in atto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 (a) e dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (b) senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. (Art. 22,c.4, D.Lgs. 152/1999)

Le domande relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono trasmesse alle Autorità di bacino che, entro quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole (art. 7, R.D. 1775/1933 mod. D.Lgs.275/1993)

Il provvedimento di concessione tiene conto del minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, adottando le disposizioni del caso anche come criteri informativi del relativo disciplinare. Analogamente si provvede, nei casi di prelievo da falda, per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque. (art. 12-bis, R.D. 1775/1933 mod. D.Lgs.275/1993)

Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (c), sono previsti i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico (Art. 22,c.6-bis, D.Lgs. 152/1999)

Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni, sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati". (art. 3, L 36/1994)

Le licenze per l'attingimento di acqua pubblica, per i corpi idrici superficiali, sono concesse purché...non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito (Art.56, R.D. 1775/1933)

Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico, (art. 23, c. 9-ter, D.lgs. n. 152/1999).

Risparmio e pianificazione economia idrica: Sulla base delle rilevanze che emergono dalla predisposizione del bilancio idrico, le Autorità di bacino adottano misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse (art. 3 c. 2, L. n. 36/1994).

Le Regioni, sentita le Autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti, (art. 25, c. 5, D.lgs. n. 152/1999).

La Regione sottopone il progetto di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino e di programmazione degli interventi attuativi occorrenti anche all'Autorità di bacino, (art. 8 c. 4, L. n. 36/1994).

La Regione sottopone il progetto di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali anche all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della L. n. 183/1989, (art. 8 c. 2, L. n. 36/1994).

Nella Normativa occorre aggiungere il DGLS 152/2006 e s.m. e i.